SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 270/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2007, **n. 233.**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

07G0253

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 271

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005.

07A10433

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 272

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni, autorizzazioni, riclassificazioni, comunicati di rettifica e rimborsabilità di alcuni medicinali per uso umano.

07A10249

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. **232.**

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA:

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «androgene o gestagene», sono aggiunte le seguenti: «, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, il numero 2), è sostituito dal seguente: «2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;»;

d) l'Allegato II, titolato «Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria», è sostituito dall'Allegato al presente decreto.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Minsitri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

TURCO, *Ministro della salute*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LANZILLOTTA, *Ministro per affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli,* MASTELLA

ALLEGATO
(previsto dall'art. 1)

ALLEGATO II

CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA

Tipo di animali Prodotti animali Categoria di sostanze	Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina	Volatili da cortile	Animali d'acquacoltura	Latte	Uova	Carni di coniglio e di selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento (*)	Miele
A 1	X	X	X			X	
2	X	X				X	
3	X	X	X			X	
4	X	X				X	
5	X	X				X	
6	X	X	X	X	X	X	
B 1	X	X	X	X	X	X	X
2a	X	X	X	X		X	
b	X	X			X	X	
c	X	X				X	X
d	X						
e	X	X		X		X	
f							
3a	X	X	X	X	X	X	X
b	X			X			X
c	X	X	X	X		X	X
d	X	X	X	X			
e			X				
f							

(*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge comunitaria 2004.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O., è il seguente:

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi (2) dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

(omissis);

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*».

— Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2006, n. 98.

Nota all'art. 1.;

— Si riporta il testo degli articolil 3 e 10 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, «Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divietodi utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336) così come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. *(Divieti di somministrazione, detenzione in azienda immissione sul mercato e trasformazione).* — 1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, è vietata per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, *nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabollzzante:*

a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;

b) la detenzione in un'azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente comma o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5;

c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente comma, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;

d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera *b)*;

e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera *d)* ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.

2. È vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1.».

«Art. 10. *(Divieti all'importazione).* — 1. È vietato importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione:

a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati:

1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;

2) *sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;*

b) carni o prodotti ottenuti da animali la cui importazione è vietata ai sensi della lettera *a)*.».

07G0247

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Gaier Philipp, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Gaier Philipp, nato il 18 gennaio 1972 a Vienna (Austria), cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Steuerberater» conseguito in Austria in data 20 ottobre 2004, come attestato dalla «Kammer der Wirtschaftstreuhander», ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Magister iuris, Mag. Iur.» conseguito presso la Universitat Salzburg» (Austria) rilasciato in data 19 ottobre 1999 ed ha superato il «Prufungszeugnis» il 5 ottobre 2004 presso la «Kammer der Wirtschaftstreuhander»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/03;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gaier Philipp, nato il 18 gennaio 1972 a Vienna (Austria), cittadino austriaco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2); diritto tributario; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

07A10345

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2007.

Iscrizioni e radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle Società International Tobacco Agency S.r.l., Altadis italia S.r.l., Cigars & Tobacco Italy S.r.l., Gutab Trading S.r.l. e Diadema S.p.a. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, alla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della Società International Tobacco Agency S.r.l., alla radiazione di una marca di trinciato per sigarette dalla tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, dalla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

ALLEGATO

SIGARETTE

(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Confezione
AFRICAINE SENZA FILTRO	0,8	10,0	10,0	170,00	20	3,40
FORTUNA ONE	0,1	1,0	3,0	170,00	20	3,40
PUEBLO	1,0	10,0	10,0	190,00	20	3,80

SIGARI

(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
BOLIVAR INMENSAS	2.040,00	25	255,00
BOLIVAR TUBOS No. 2	1.400,00	1	7,00
CEZAR BRONNER 1956 ALFIERE	1.000,00	5	25,00
CEZAR BRONNER 1956 CACIQUE	1.000,00	5	25,00
EL REY DEL MUNDO DEMI TASSE	660,00	25	82,50
EL REY DEL MUNDO GRANDES DE ESPAÑA	1.760,00	25	220,00
EL REY DEL MUNDO LUNCH CLUB	1.020,00	25	127,50
EL REY DEL MUNDO PETIT CORONAS	1.060,00	25	132,50
H. UPMANN CORONAS MAJOR T/A	940,00	1	4,70
H. UPMANN CORONAS MINOR T/A	900,00	1	4,50
H. UPMANN MONARCAS TUBOS	3.000,00	1	15,00
H. UPMANN PETIT CORONAS	1.120,00	25	140,00
LA FLOR DE CANO PETIT CORONAS	460,00	25	57,50
LA FLOR DE CANO SELECTOS	480,00	25	60,00
LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D'OR No. 2	2.040,00	25	255,00
LA GLORIA CUBANA TAINOS	2.380,00	10	119,00
MACANUDO RESERVA ANUAL 2007 BERKELEY	2.400,00	1	12,00
MACANUDO RESERVA ANUAL 2007 STRATTON	2.100,00	1	10,50
MONTECRISTO No. 4 RESERVA COSECHA 2002	4.000,00	20	400,00
PARODI CHEROOT	250,00	4	5,00
PARTAGAS HABANEROS	600,00	25	75,00
PARTAGAS SUPER PARTAGAS	720,00	5	18,00
PARTAGAS SUPER PARTAGAS	720,00	25	90,00
PUNCH CORONAS	1.460,00	25	182,50

SIGARI NATURALI	**Euro Kg. conv.le**	**Confezione**	**Euro Confezione**
PUNCH CORONATIONS TUBOS	900,00	1	4,50
PUNCH MARGARITAS	840,00	25	105,00
PUNCH PETIT CORONAS	1.140,00	25	142,50
PUNCH ROYAL CORONATIONS TUBOS	1.400,00	1	7,00
PUNCH SUPER SELECTION N.1	1.620,00	50	405,00
QUAY D'ORSAY CORONAS CLARO	1.300,00	25	162,50
QUAY D'ORSAY IMPERIALES	2.200,00	25	275,00
QUAY D'ORSAY PANETELAS	1.440,00	25	180,00
RAFAEL GONZALEZ CORONAS EXTRA	1.520,00	25	190,00
ROMEO Y JULIETA BELVEDERES	580,00	25	72,50
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 1	1.800,00	25	225,00
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 2	1.580,00	25	197,50
ROMEO Y JULIETA CORONITAS EN CEDRO	680,00	25	85,00
ROMEO Y JULIETA MILLE FLEURS	760,00	10	38,00
ROMEO Y JULIETA PETIT PRINCESS	1.000,00	25	125,00
SAINT LUIS REY CHURCHILLS	2.200,00	50	550,00
SAINT LUIS REY CORONAS	1.300,00	25	162,50
SAINT LUIS REY REGIOS	1.420,00	25	177,50
TRINIDAD INGENIOS 2007	3.300,00	12	198,00
VEGUEROS ESPECIALES N. 1	1.980,00	25	247,50
VEGUEROS ESPECIALES N. 2	1.580,00	25	197,50
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES MASTER EDITION 2007	2.500,00	10	125,00

SIGARETTI NATURALI	**Euro Kg. conv.le**	**Confezione**	**Euro Confezione**
ROMEO Y JULIETA PURITOS	480,00	5	6,00

SIGARETTI ALTRI	**Euro Kg. conv.le**	**Confezione**	**Euro Confezione**
CANDLELIGHT FILTER SUMATRA	80,00	10	2,00
CANDLELIGHT FILTER VANILLA	80,00	10	2,00
MOODS MINI FILTER	108,00	10	2,70

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	**Euro Kg. conv.le**	**Confezione Gr.**	**Euro Confezione**
CLAN HIGHLAND GOLD	130,00	50	6,50

Art. 2.

La seguente marca di trinciato per sigarette è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico:

Codice	Prodotto	Confezione
1826	Domingo Virginia Gold.	Confezione da 40 grammi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 141

07A10502

DECRETO 29 novembre 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro della giungla *on line*».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 25 giugno 2007, recante integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro della giungla on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il tesoro della giungla *on line*». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Il tesoro della giungla on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

— il nome della lotteria («Il tesoro della giungla on line»);

— il prezzo della giocata (euro 1);

— il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

— una sintesi delle regole di gioco;

— l'elenco delle combinazioni vincenti e dei premi corrispondenti;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

— il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

— nella parte destra: l'elenco delle combinazioni vincenti con l'indicazione dei premi corrispondenti;

— nella parte sinistra: una sintesi delle regole di gioco;

— area di gioco è costituita da un'immagine della giungla ove sono rappresentate dieci scimmiette che spuntano dagli alberi;

— la visualizzazione grafica della giocata consistente nello scoprire il frutto portato da ciascuna delle cinque scimmiette selezionate.

— la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «Questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «Hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

— il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

— il logo «Gratta e vinci on line»;

— il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

— il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

— l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Il tesoro della giungla on line», pari ad euro 10.000,00;

— l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono selezionare cinque delle dieci scimmiette che spuntano dagli alberi per scoprire il frutto portato da ciascuna scimmietta selezionata. Ogni scimmietta depone il proprio frutto nella parte inferiore dell'area di gioco: la vincita si realizza se tra i frutti depositati vi sono tre o più frutti uguali. Le combinazioni vincenti ed i premi corrispondenti, sono i seguenti:

- 3 manghi premio 1 €;
- 3 noci di cocco premio 2 €;
- 3 banane premio 5 €;
- 4 manghi premio 10 €;
- 4 noci di cocco premio 20 €;
- 4 banane premio 50 €;
- 5 manghi premio 100 €;
- 5 noci di cocco premio 500 €;
- 5 banane premio 10.000 €.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

— selezionando cinque tra le dieci scimmiette presenti nell'area di gioco;

— selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 160.000 suddivisa nei seguenti premi:

n.	40.000 premi	di	€ 1,00
n.	11.000 premi	di	€ 2,00
n.	5.200 premi	di	€ 5,00
n.	1.500 premi	di	€ 10,00
n.	900 premi	di	€ 20,00
n.	220 premi	di	€ 50,00
n.	80 premi	di	€ 100,00
n.	20 premi	di	€ 500,00
n.	1 premio	di	€ 10.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 169

07A10553

DECRETO 29 novembre 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. n. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 2 gennaio 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 51.360.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Il biglietto è stampato in quattro versioni, di colori differenti, ognuna dedicata ad un elemento dello zodiaco (terra, aria, acqua e fuoco). La versione contrassegnata dalla scritta «segni di terra» è caratterizzata dalle immagini dei segni zodiacali Toro, Vergine e Capricorno riprodotte, in alto a destra, nella facciata del biglietto. La versione contrassegnata dalla scritta «segni di aria» è caratterizzata dalle immagini dei segni zodiacali Gemelli, Acquario e Bilancia, riprodotte, in alto a destra, nella facciata del biglietto. La versione contrassegnata dalla scritta «segni di acqua» è caratterizzata dalle immagini dei segni zodiacali Cancro, Scorpione e Pesci riprodotte, in alto a destra, nella facciata del biglietto. La versione contrassegnata dalla scritta «segni di fuoco» è caratterizzata dalle immagini dei segni zodiacali Ariete, Sagittario e Leone riprodotte, in alto a destra, nella facciata del biglietto.

Nel biglietto sono presenti due distinte aree di gioco.

La prima, relativa al «gioco 1», riproduce, in alto a sinistra, l'immagine di un cerchio al cui interno è contenuta una stella, contraddistinto dalla scritta «Il giorno vincente» e, a seconda delle versioni del biglietto, dalla scritta «segni di terra», «segni di aria», «segni di acqua», «segni di fuoco». Nella parte restante dell'area di gioco è riprodotta l'immagine di cinque pianeti ciascuno dei quali contraddistinto dalla scritta «premio».

La seconda area di gioco, relativa al «gioco 2», situata a destra del biglietto, reca la scritta «Il segno della fortuna», nella parte superiore, e la scritta «Premio» nella parte inferiore e una raffigurazione dello zodiaco e l'immagine di quattro cerchi, al cui interno è contenuta una stella d'oro».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita mediante raschiatura nel modo seguente.

— Gioco 1: Si deve grattare il cerchio contraddistinto dalla scritta «Il Giorno Vincente» e, a seconda delle versioni del biglietto, dalla scritta «segni di terra», «segni di aria», «segni di acqua», «segni di fuoco» per scoprire la data (numero del giorno e mese) celata sotto di esso. Successivamente si devono grattare e i cinque pianeti. Se la data rinvenuta ne «Il Giorno Vincente» si trova sotto uno o più dei cinque pianeti, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti;

— Gioco 2: Si deve grattare l'intera area di gioco per scoprire i segni zodiacali presenti sotto i 4 cerchi d'oro e l'importo presente sotto la scritta «Premio»: se sotto i 4 cerchi d'oro, si rinvengono due identici segni zodiacali si vince l'importo indicato sotto la scritta «Premio».

Con un biglietto si può vincere fino a 6 volte. La vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 65.085.800,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	16	premi	di	€ 100.000,00
n.	60	premi	di	€ 1.000,00
n.	190	premi	di	€ 500,00
n.	400	premi	di	€ 250,00
n.	11.750	premi	di	€ 100,00
n.	83.590	premi	di	€ 50,00
n.	380.920	premi	di	€ 20,00
n.	1.190.910	premi	di	€ 10,00
n.	3.424.000	premi	di	€ 5,00
n.	10.614.400	premi	di	€ 2,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501 fino ad euro 10.000 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

— presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

— presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 168

07A10554

DECRETO 12 dicembre 2007.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 1º dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la misura del cennato saggio di interesse è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1º gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1995, n. 385 - testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1º gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A10575

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Tudose Veaceslav, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Tudose Veaceslav, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina conseguito nella Repubblica di Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitana, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10 e 19 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Tudose Veaceslav è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina rilasciato in data 26 giugno 1996 dall'Università statale di medicina «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldova) al sig. Tudose Veaceslav, nato a Chisinau (Repubblica Moldova) il 3 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Tudose Veaceslav è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10347

DECRETO 13 novembre 2007.

Revoca del decreto 8 agosto 1977 di riconoscimento, per l'imbottigliamento e la vendita, dell'acqua minerale «Rocca Galgana», in Fornovo Taro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 22 agosto 2007, con la quale la società «Sorgenti Blu S.r.l.», con sede in Milano, via Medici n. 8, ha chiesto il riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale «Rocca Galgana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Citerna sua nel territorio del comune di Fornovo Taro (Parma) e contestualmente la revoca del riconoscimento come acqua minerale naturale;

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto che il Servizio ambiente, difesa del suolo e forestazione della provincia di Parma con nota n. 72263 del 24 agosto 2006 ha concesso il proprio nulla osta alla richiesta della società titolare di trasformare la concessione mineraria «Citerna» per lo sfruttamento di acque minerali naturali in concessione mineraria per lo sfruttamento di acque di sorgente;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 8 agosto 1977, n. 1654, di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Rocca Galgana» in comune di Fornovo Taro (Parma) è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali.

Roma, 13 novembre 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A10346

DECRETO 26 novembre 2007.

Riconoscimento, alla signora Sliwinska-Machowska Beata, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di puericultrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 naggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sliwinska - Machowska Beata, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Opiekunka Dzięcica»

conseguito in Polonia presso gli Istituti Riuniti - Liceo Medico di Sosnowiec nel 1988, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 7 giugno 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dalla puericultrice;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Opiekunka Dziecica», conseguito in Polonia presso gli Istituti Riuniti - Liceo medico di Sosnowiec nel 1988 dalla signora Sliwinska - Machowska Beata, nata a Jedrzejow (Polonia) il giorno 8 gennaio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10461

DECRETO 26 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig. Albanese Rosmaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della Direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la Direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la signora Albanese Rosmaria, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania presso la Scuola per Infermieri pediatrici di Ravensburg in data 12 settembre 2002, al fine dell'esercizio professionale in Italia di Infermiere pediatrico;

Vista l'autorizzazione all'esercizio professionale a far data dal giorno 1° ottobre 2002 del Land Baden-Württemberg della Germania;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella seduta del 31 maggio 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'Infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester», conseguito in Germania presso la scuola per Infermieri pediatrici di Ravensburg in data 12 settembre 2002 dalla signora Albanese Rosmaria, nata a Singen (Germania) il giorno 30 giugno 1981, autrizzata all'esercizio professionale a far data dal 1° ottobre 2002 dal Land Badenwürttemberg della Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di Infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico Collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10462

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 novembre 2007.

Nomina del componente della commissione speciale del Comitato INPS di Lecce per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visti:

il decreto n. 29 del 31 maggio 2007 con cui è stata ricostituita la Commissione speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce;

la comunicazione della Federazione provinciale dei coltivatori diretti del 13 novembre 2007 con la quale si designa il signor Vergine Marcello;

Decreta:

Il signor Vergine Marcello, nato a Cutrofiano l'11 maggio 1960 ed ivi residente alla via XX Settembre n. 3, è nominato componente della Commissione speciale del comitato I.N.P.S. prevista dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e verrà data comunicazione per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lecce, 16 novembre 2007

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

07A10469

DECRETO 26 novembre 2007.

Nomina di un componente effettivo e supplente, presso la Commissione provinciale per la concessione della cassa integrazione salariale ai lavoratori agricoli di Savona.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 266/912 del 31 gennaio 1997 di ricostituzione della Commissione provinciale per la concessione della Cassa Integrazione Salariale ai Lavoratori Agricoli di Savona;

Vista la lettera del 10 novembre 2007 della signora Ileana Sappa, con la quale la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico componente supplente della sopra menzionata Commissione provinciale;

Vista la nota del 21 novembre 2007 della Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, con cui vengono designati, in sostituzione del signor Gianni Alberti - deceduto, la signora Gabriella Freccero e, in sostituzione della signora Ileana Sappa - dimissionaria, il signor Francesco D'Harcourt, rispettivamente quali membro effettivo e supplente della Commissione *de qua*;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

La signora Gabriella Freccero e il signor Francesco D'Harcourt sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, in seno alla Commissione provinciale per la concessione della Cassa integrazione salariale ai lavoratori agricoli di Savona.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 26 novembre 2007

Il dirigente: CORBELLI

07A10468

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Italia Home Pottery società cooperativa» in breve «I.H.P. soc. coop.», in Castel Sant'Elia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006 con il quale la società cooperativa Italia Home Pottery società cooperativa in breve I.H.P. soc. coop., con sede in Castel Sant'Elia (Viterbo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg.ri rag. Bruno Franci, il prof. dott. Marco Lacchini e l'avv. Francesca Crivellari ne sono nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 12 febbraio 2007 con quale prof. dott. Marco Lacchini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo Femìa, nato a Roma il 1° dicembre 1972, ivi domiciliato in via Cortina d'Ampezzo, n. 196, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del prof. dott. Marco Lacchini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10344

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2007.

Modificazioni al decreto 28 dicembre 2001, relativo alla costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002, «Costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2002, «Nomina del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti» con il quale sono nominati i componenti in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2004, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 2001, relativo alla costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti»;

Considerato che a far data dal 1° maggio 2003, il dott. Rocco Di Stefano, componente del Comitato sopra richiamato in rappresentanza dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, è stato collocato a riposo;

Considerato che a far data dal 1° settembre 2005, il dott. Domenico Renna, componente del Comitato sopra richiamato in rappresentanza della Regione Puglia, è stato collocato a riposo;

Considerato che a far data dal 1° gennaio 2006, il p. a. Lorenzo Giachini, funzionario dell'ufficio QTC XI del Ministero delle politiche agricole e forestali, componente della segreteria del Comitato sopra richiamato, è stato trasferito all'A.G.E.A.;

Vista la designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2006, di cui al repertorio atti n. 2615, con la quale il dott. Giuseppe Antonelli sostituisce la dott.ssa Ernesta Maria Ranieri quale rappresentante della Regione Umbria nel Comitato sopra richiamato;

Considerato che a far data dal 1° novembre 2006, il dott. Pasquale Mainolfi, vice presidente del Comitato sopra richiamato, è stato collocato a riposo;

Considerato che a far data dal 1° aprile 2007, la dott.ssa Giovanna Anastasia, componente del Comitato sopra richiamato in rappresentanza dell'ufficio QPA VII Comitato vini del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stata collocata a riposo;

Vista la nota dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia, prot. n. 5487 del 31 maggio 2007, con la quale si comunica il collocamento a riposo del dott. Domenico Renna e contestualmente si richiede la sua sostituzione nel Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di vite con il dott. Giuseppe Clemente;

Considerato che a far data dal 1° agosto 2007, il prof. Antonio Calò, componente del Comitato sopra richiamato in rappresentanza dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, è stato collocato a riposo ed ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato medesimo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei componenti al fine di evitare sedute nulle e reiterate convocazioni del citato Comitato, a causa della mancanza del numero legale, che di fatto rallentano ed ostacolano l'attività istituzionale;

Ritenuto altresì, che nelle more del rinnovo della composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, sia necessario garantire la continuità delle sue funzioni istituzionali;

Ritenuto infine che per garantire una migliore funzionalità dell'attività del Comitato in questione sia opportuno integrare la composizione del Comitato con l'inserimento di un ulteriore rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Per effetto del presente decreto e per le motivazioni riportate in premessa la composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, viene modificata come segue:

a) alla dott.ssa Laura La Torre, direttore della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari sono attribuite le funzioni di vice presidente in sostituzione del dott. Pasquale Mainolfi;

b) il dott. Luca Lauro, reggente dell'Ufficio QPA VII - Comitato vini, sostituisce come componente la dott.ssa Giovanna Anastasia;

c) il dott. Angelo Costacurta, Direttore incaricato del centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano, sostituisce, come componente, il prof. Antonio Calò;

d) il dott. Mario Ubigli, direttore incaricato del Centro di ricerca per l'enologia di Asti sostituisce, come componente, il dott. Rocco Di Stefano;

e) il dott. Paolo Giorgetti, funzionario della QPA VIII - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti, sostituisce, come componente della Segreteria, il p.a. Lorenzo Giachini;

Art. 2.

Per effetto del presente decreto e per le motivazioni riportate in premessa il decreto 5 agosto 2002, relativo alla nomina dei rappresentanti regionali nel Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti viene modificato come segue:

a) il dott. Giuseppe Antonelli, funzionario della Regione Umbria, sostituisce, come componente ed in rappresentanza della medesima regione, la dott.ssa Ernesta Maria Ranieri;

b) il dott. Giuseppe Clemente, funzionario della Regione Puglia, sostituisce, come componente ed in rappresentanza della medesima regione, il dott. Domenico Renna.

Art. 3.

1. Per effetto del presente decreto e per le motivazioni riportate in premessa la composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, viene integrato con l'inserimento, come componente, del dott. Maurizio Desantis, dirigente della QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti.

2. In caso di impedimento del presidente e del vice presidente il dott. Maurizio Desantis assume le funzione di presidente del Comitato.

Art. 4.

Per effetto del presente decreto e per le motivazioni riportate in premessa la durata del mandato dei componenti il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, è prorogata fino al 28 dicembre 2007.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10422

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 novembre 2007, n. **37.**

Modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP da parte degli enti soggetti alla normativa di tesoreria unica e delle amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale che, per il pagamento degli stipendi, non si avvalgono del «Service Personale Tesoro».

A Presidenza del Consiglio dei Ministri
Consiglio di Stato
Corte dei Conti
Scuola superiore della pubblica
Amministrazione
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica, tabelle A e B
Tesorieri degli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica
A.N.A.S. S.p.A.
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Banca d'Italia
ABI
Poste italiane S.p.A.
Associazione nazionale dei comuni d'Italia
Uffici centrali di bilancio
Ragionerie provinciali dello Stato

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, emanato ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito le modalità per il versamento diretto ai comuni all'addizione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento dell'addizionale comunale viene effettuato indicando i codici del tributo, individuati dall'Agenzia delle entrate, associandoli ai codici catastali dei comuni di riferimento per il successivo riversamento da parte dell'Agenzia delle entrate ai comuni stessi sui conti correnti postali previsti dall'art. 11 del suddetto decreto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di competenza dei comuni siti nella regione Valle d'Aosta, regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite dall'Agenzia delle entrate a favore delle apposite contabilità spe-

ciali intestate alle suddette regioni e province autonome per il successivo accreditamento a favore dei comuni stessi.

Con provvedimento dell'8 novembre 2007 n. 2007/172338 (disponibile nel sito www.agenziaentrate.it) emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di versamento per gli enti pubblici (F24 EP) ed ha definito i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte delle amministrazioni e degli enti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del citato decreto del 3 ottobre 2007, e cioè degli enti pubblici, soggetti alla normativa di tesoreria unica, tabelle A e B della legge n. 720/1984 e delle amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale che, per il pagamento degli stipendi, non si avvalgono del Service Personale Tesoro.

Considerato che il comma 49 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i soggetti titolari di partita IVA devono provvedere al pagamento di imposte e contributi con modalità telematiche, il provvedimento dell'agenzia ha stabilito, che le stesse modalità adottate per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sono utilizzate da tali soggetti anche per il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP anche nei casi di ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Oltre a quanto esplicitato nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:

1) per il versamento dell'addizionale comunale dovranno essere indicati i codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate, associati al codice catastale di ciascun comune, e l'importo dovuto in base al domicilio fiscale del contribuente;

2) per il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF dovranno essere indicati gli importi e i relativi codici tributo;

3) per il versamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF dovranno essere indicati gli importi, i codici tributo delle regioni e provincie autonome destinatarie dei tributi stessi.

Per quanto attiene alle modalità operative si specifica quanto segue:

A) Enti sottoposti alla normativa della legge n. 720/1984, tabella A (art. 4).

Gli enti trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, un flusso informatico all'Agenzia delle entrate, contenente la richiesta di pagamento, da eseguire mediante addebito da parte di Banca d'Italia del conto di tesoreria, degli importi trattenuti a titolo di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF e di quelli da versare a titolo di IRAP, indicando, oltre alle informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, il codice IBAN del conto di tesoreria da addebitare e il codice fiscale dell'ente contribuente/sostituto d'imposta.

Tale invio deve essere effettuato entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione del versamento, indicata nel mod. F24 EP, e, per tale data, l'ente deve garantire che sul conto vi siano disponibilità sufficienti.

Se la richiesta di pagamento è inoltrata direttamente dall'ente, quest'ultimo deve comunicare al proprio tesoriere l'importo e la data di regolamento del versamento.

Il tesoriere, in ogni caso, è tenuto al rispetto del criterio del prioritario utilizzo ed è altresì tenuto a provvedere, per gli enti in tesoreria unica mista, alla prealimentazione della contabilità speciale infruttifera, in modo che sulla stessa ci siano disponibili i fondi per l'importo e nella data di regolamento del versamento indicati dall'ente. Il tesoriere non risponde dei ritardati o parziali versamenti disposti dall'ente, né di eventuali disallineamenti tra l'importo comunicato con il flusso diretto all'Agenzia delle entrate e il mandato trasmesso dall'ente ai fini della contabilizzazione del versamento.

La prealimentazione della contabilità infruttifera, per gli enti in tesoreria mista, può avvenire anche mediante bonifico a favore della predetta contabilità speciale.

Il regolamento del versamento viene effettuato dalla Banca d'Italia che accredita la contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate e addebita i conti di tesoreria degli enti nella data di regolamento indicata nel mod. F24 EP, se trasmesso nei termini sopra indicati o nella prima data di regolamento utile in caso di trasmissione tardiva all'Agenzia delle entrate dei modelli di pagamento.

Le operazioni della specie sono riportate nei modd. 3 TUN rilasciati dalle tesorerie.

Qualora nella data di regolamento i fondi sui predetti conti di tesoreria dovessero risultare insufficenti, le tesorerie competenti scritturano l'intero importo di pertinenza dell'ente al conto sospeso collettivi ed avvisano il tesoriere dell'ente affinché provveda tempestivamente, per conto dello stesso, all'alimentazione del conto di tesoreria per consentire alla Banca d'Italia il ripianamento del sospeso.

Per le disposizioni di versamento inoltrate all'Agenzia delle entrate, vengono rilasciate in via telematica le seguenti ricevute:

conferma dell'avvenuta accettazione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del file contenente i modelli F24 EP;

esito del controllo formale dei modelli F24 EP contenuti nel file trasmesso;

esito dell'operazione di addebito effettuata dalla Banca d'Italia;

nei soli casi di esito positivo, quietanza del modello F24 EP (disponibile sul «cassetto fiscale» consultabile attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate nel sito http:\\telematici.agenziaentrate.gov.it).

B) Enti sottoposti alla normativa della legge n. 720/1984, tabella B (art. 5).

Gli enti provvedono al versamento mediante l'invio all'Agenzia delle entrate di un flusso informatico contenente la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF e di quelli dovuti a titolo di IRAP, indicando il codice IBAN del proprio conto di tesoreria, il proprio codice fiscale, nonché le informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Tale invio deve essere effettuato entro le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione del versamento, indicata nel mod. F24 enti pubblici.

L'Agenzia delle entrate trasmette il flusso alla Banca d'Italia, che provvede all'accreditamento della contabilità speciale 1777, contabilizzandolo in conto sospeso, ed invia a questa ragioneria generale, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.), le informazioni riguardo l'importo da prelevare e la data in cui il versamento delle ritenute è stato regolato, necessarie a I.Ge.P.A. per disporre il prelevamento dal conto corrente di tesoreria centrale dell'ente versante.

L'ente, contemporaneamente all'invio delle disposizioni di versamento all'Agenzia delle entrate, e dopo essersi assicurato che sul conto corrente di tesoreria ci siano le risorse sufficienti, deve trasmettere all'I.Ge.P.A., ufficio XIII, ad estinzione del sospeso, una richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto di tesoreria, per l'importo complessivo contenuto nel flusso inviato all'Agenzia, indicando, nella causale, di quali ritenute si tratti, a quale mese si riferiscano e la data in cui il versamento con il mod. F24 EP è stato regolato.

I.Ge.P.A., verificata la congruenza degli importi indicati nelle richieste di prelevamento fondi con quelli contenuti nel flusso inviato dall'Agenzia dell'entrate, emette ed invia alla Banca d'Italia gli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti degli Enti, a regolamento del sospeso, indicando nello spazio causale che si tratta di sistemazione di partite in sospeso per il versamento delle ritenute dell'IRAP mensile.

Qualora sul conto corrente non ci fossero le necessarie disponibilità, il titolare del conto, su richiesta di I.Ge.P.A., deve provvedere tempestivamente ad alimentarlo.

Gli Enti titolari di più conti correnti di tesoreria centrale dovranno inviare a I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi ad estinzione del sospeso a valere su un unico conto di tesoreria centrale sul quale dovranno essere girate le risorse necessarie.

Salvo quanto specificato al terzo capoverso della presente lettera *B)* riguardo alla causale di versamento, la richiesta di prelevamento fondi deve continuare ad essere compilata secondo lo schema dell'allegato *C* alla circolare dello scrivente n. 41 del 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2003, ferme restando tutte le altre disposizioni impartite con la stessa, compresa la possibilità di inviare le richieste anche via fax ai numeri 0647613897, 0647613387 e 0647614749.

Per le disposizioni di versamento inoltrate all'Agenzia delle entrate, vengono rilasciate le ricevute indicate nel 7° capoverso della lettera *A).*

C) Enti pubblici che si avvalgono del Service Personale Tesoro (art. 10).

Gli enti pubblici inclusi nelle tabelle *A* e *B* della legge n. 720/1984 che hanno affidato il servizio di pagamento degli stipendi al «Service Personale Tesoro» provvedono al versamento dei tributi indicati nei precedenti punti con le modalità previste dai punti 1, 2 e 3 e dalle precedenti lettere *A* e *B*, anche sulla base dei dati dettagliati forniti dal Service Personale Tesoro.

D) Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del Service Personale Tesoro (art. 7).

Le amministrazioni dello Stato titolari di conti correnti di tesoreria centrale che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del «Service Personale Tesoro», possono effettuare il versamento dei tributi di cui alla presente circolare con le stesse modalità previste per gli enti di tabella *B, di cui alla precedente lettera B.*

E) Amministrazioni pubbliche e società titolari di conti correnti di tesoreria che attualmente versano mediante girofondi di tesoreria.

Anche tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2008, possono versare le ritenute oggetto della presente circolare e dell'IRAP con le modalità previste alla lettera *B).*

F) Annullamento delle disposizioni di versamento.

Le eventuali richieste di annullamento di disposizioni di versamento precedentemente impartite devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate con le modalità e nei termini indicati all'art. 7 del provvedimento della predetta agenzia dell'8 novembre 2007.

A partire dal 1° gennaio 2008 sono abrogate tutte le istruzioni precedentemente emanate riguardanti le modalità di versamento dei tributi oggetto della presente circolare.

La contabilità speciale n. 1903 prevista dalla circolare del dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 7 del 6 febbraio 2001 resta aperta fino alla completa attribuzione ai singoli comuni delle risorse sulla stessa giacenti e al suo azzeramento verrà chiusa.

Infine, considerato che l'art. 11 del decreto dell'8 ottobre 2007 prevede che l'addizionale comunale all'IRPEF viene accreditata sui conti correnti postali dei comuni, si richiama l'osservanza delle disposizioni impartite con la circolare del Ministero del tesoro n. 1976 del 10 febbraio 1990 riguardo all'obbligo, per gli enti inseriti nella tabella *A* della legge n. 720/1984, di riversare, con cadenza quindicinale, le giacenze dei conti correnti postali sulle contabilità speciali di tesoreria.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A10516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa di Procura, denominata delegazione Missionaria Maria Madre della Chiesa, dell'Istituto Piccola Opera della Divina Provvidenza, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 novembre 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa di Procura, denominata delegazione Missionaria Maria Madre della Chiesa, dell'Istituto Piccola Opera della Divina Provvidenza, con sede in Roma.

07A10425

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Ne

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 novembre 2007, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Ne (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'scrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio andrà devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A10423

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Suffragio, in Mombaroccio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2007, viene estinta la Confraternita del Suffragio, con sede in Mombaroccio (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10426

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Pia Unione del Sacro Cuore di Gesù, in Monteciccardo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2007, viene estinta la Confraternita Pia Unione del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Monteciccardo (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10427

Assunzione di nuova denominazione della Congregazione delle Suore Eucaristiche, in San Prisco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 novembre 2007, la Congregazione delle Suore Eucaristiche ha assunto la nuova denominazione di Congregazione delle Suore Ecucaristiche di San Vincenzo Pallotti, con sede in San Prisco (Caserta).

07A10424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 41911 del 23 ottobre 2007 la società Aps Lightservice S.r.l., con sede in Padova, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 4 settembre 2007.

Con decreto n. 41912 del 23 ottobre 2007 la società Sil - Società Italiana Lining S.r.l., con sede in Padova, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 5 settembre 2007.

07A10463

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42051 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della Italedi ora in fallimento S.r.l. con sede in: Roma, unità di Roma, per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 febbraio 2008

Con decreto n. 42052 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Centro Stampa Veneto S.p.a., con sede in: Roma, unità di: Mestre (Venezia), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 23 ottobre 2007.

Con decreto n. 42053 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SGN2 ora in fallimento S.p.a. con sede in: Caltignaga (Novara), unità di: Caltignaga (Novara), per il periodo daI 20 febbraio 2007 al 19 agosto 2007

Con decreto n. 42054 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Grafiche Milani S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Milano, per il periodo dal 27 maggio 2007 al 26 novembre 2007.

Con decreto n. 42056 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vincenzo Zucchi S.p.a., con sede in: Milano unità di:

Galliate (ex Standartela) (Novara);

Sant'angelo le fratte (ex standartela) (Potenza), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 3 1 dicembre 2007;

Rescaldina (ex bassetti) (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008;

Casorezzo (Milano)

Ossona (Milano), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 42057 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rilter S.p.a., con sede in: Noci (Bari), unità di: Noci (Bari), per il periodo dal 23 luglio 2007 al 22 luglio 2008.

Con decreto n. 42058 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova Omege S.p.a. con sede in: Torino (Torino), unità di: Torino (Torino), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 29 giugno 2008.

Con decreto n. 42059 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Nova Coop Società Cooperativa Sc.c.a.r.l. con sede in: Galliate (Novara), unità di: Luino (Varese), per il periodo dal 6 febbraio 2007 al 6 maggio 2007,

Con decreto n. 42060 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Luna S.r.l. con sede in: Barletta (Barletta), unità di: Barletta (Bari), per il periodo dal 16 agosto 2007 al 15 agosto 2008.

Con decreto n. 42061 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria Spalmati Fiore S.r.l., con sede in: Napoli (Napoli), unità di: Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 19 maggio 2008.

Con decreto n. 42062 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Indinvest S.p.a. con sede in: Biassono (Milano), unitùà di: Biassono (Milano), per il periodo dal 19 settembre 2006 al 18 settembre 2007.

Con decreto n. 42063 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Global Display Solutions S.p.a., con sede in: Cornedo Vcentino (Vicenza), unità di: Cornedo Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 42064 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fibre Nobili S.r.l. con sede in: Verrone (Biella), unità di: Verrone (Biella), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1º luglio 2008.

Con decreto n. 42065 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Falc S.p.a., con sede in: Civitanova Marche (Macerata), unità di: Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 3 luglio 2007 al 2 gennaio 2008.

Con decreto n. 42066 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Mim Ruote Alloy Wheels S.p.a., con sede in: Castegnato (Brescia), unità di: Castegnato (Brescia), per il periodo dal 24 maggio 2007 al 23 novembre 2007.

Con decreto n. 42067 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Delphi Italia Automotive Systems S.r.l., con sede in: Collegno (Torino), unità di: Livorno (Livorno), per il periodo dal 15 maggio 2007 al 14 maggio 2008.

Con decreto n. 42068 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Barigelli & Ciccarelli S.p.a., con sede in: Cingoli (Macerata), unità di: Cingoli (Macerata), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 42069 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della C.A.M. S.r.l., con sede in: Darfo Boario Terme (Brescia), unità di: Darfo Boario Terme (Brescia), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42070 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della E. Pecci & C. S.p.a., con sede in: Prato (Prato), unità di: Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42071 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Eurolitho S.p.a., con sede in: San Donato Milanese (Milanese), unità di: Cremona (Cremona), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 maggio 2007.

Con decreto n. 42072 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Filcot S.p.a. con sede in: Bergamo (Bergamo), unità di: Buccino (Salerno), per il periodo dal 7 marzo 2007 al 6 marzo 2008.

Con decreto n. 42073 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gaggia S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 42074 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Margon S.r.l., con sede in: Milano (Milano), unità di: Magenta (Milano), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42075 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nord Track S.r.l., con sede in: Venegono Superiore (Varese), unità di:

Jerago con Orago (Varese);

Venegono Superiore (Varese);

per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42076 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.I.C. TESS. S.r.l., con sede in: Masate (Milano), unità di: Masate (Milano), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42077 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Virem di Gamba Maria Virginia & C. - Societa in nome collettivo, con sede in: Filago (Bergamo), unità di: Filago (Bergamo), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42078 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Torcitura Quarenghi S.p.a., con sede in: Curno (Bergamo), unità di: Cologno al Serio (Bergamo), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42079 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Supermercati Pam S.p.a. con sede in: Venezia (Venezia), unità di: Prato (Prato), per il periodo dal 24 maggio 2007 al 20 maggio 2008.

Con decreto n. 42080 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Supermercati Pam S.p.a., con sede in: Venezia (Venezia), unità di: Firenze (Firenze), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 42081 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Supermercati Pam S.p.a., con sede in: Venezia (Venezia), unità di: Altopascio (Lucca), per il periodo dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2008.

Con decreto n. 42082 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Supermercati Pam S.p.a., con sede in: Venezia (Venezia), unità di: Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 42083 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Power-One Italy (già Magnetek) S.p.a. con sede in: Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di: Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 42084 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Finproject S.p.a. con sede in: Morrovalle (Macerata), unità di: Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42085 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurotarget S.r.l., con sede in: Nocera Umbra (Perugia), unità di: Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42086 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ineos Films S.p.a., con sede in: Monfalcone (Gorizia), unità di: Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 16 agosto 2007 al 15 agosto 2008.

Con decreto n. 42087 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurotherm S.r.l., con sede in: Guanzate (Como), unità di: Novara (Novara), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42088 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Valman S.p.a., con sede in: Mezzolombardo (Trento), unità di: Mezzolombardo (Trento), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42089 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Zegna Baruffa S.p.a., con sede in: Valle Mosso (Biella), unità di: Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42090 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della VerBo S.r.l., con sede in: Biella (Biella), unità di:

Biella (Biella);

Quaregna (Biella);

per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42091 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Reno de Medici S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Magenta (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º novembre 2007.

Con decreto n. 42092 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della F.lli Salviato S.r.l., con sede in: Mirano (Venezia), unità di:

Castronno (Varese);

Mirano (Venezia);

per il periodo dal 11 giugno 2007 al 10 giugno 2008.

Con decreto n. 42093 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ipsa S.p.a., con sede in: Asiago (Vicenza), unità di: Brescia (Brescia), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 7 dicembre 2006.

Con decreto n. 42094 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Selex Communications S.p.a., con sede in: Genova (Genova), unità di:

Cisterna di Latina (Latina);

Pomezia (Roma);

per il periodo dal 2 luglio 2007 al 30 giugno 2009.

Con decreto n. 42095 dell'8 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Compagnia Generale Alluminio S.p.a., con sede in: Cividale del Friuli (Udine), unità di: Cividale del Friuli (Udine), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 marzo 2008.

07A10525

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41929 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Galanda S.r.l., con sede in Molinella (Bologna), unità di Molinella (Bologna), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 22 maggio 2007.

Con decreto n. 41930 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della AFL S.p.a.,, con sede in Dongo (Como), unità di Dongo (Como), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41931 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della CF. Gomma - Ditta individuale, con sede in Passirano (Brescia), unità di Cinisello Balsamo (Milano), Passirano (Brescia), Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2009.

Con decreto n. 41932 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eurosofà S.r.l., con sede in Bari (Bari), unità di Matera (Matera), per il periodo dal 21 febbraio 2007 al 20 febbraio 2008;

Con decreto n. 41933 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A.T.R. R&D, con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41934 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Pelliconi International Machinery .- ora Cevolan S.p.a., con sede in Bologna (Bologna), unità di B(ologna Bologna), per il periodo dal 16 giugno 2003 all'11 giugno 2005.

Con decreto n. 41935 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Emmeci S.p.a., con sede in Vedano al Lambro (Milano), unitò di Vedano al Lambro (Milano), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007.

Con decreto n. 41936 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Davide Campari - Milano S.p.a., con sede in Milano (Milano), unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 41937 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filivivi - già Lanerossi Filati S.r.l., con sede in Milano (MI), unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 23 aprile 2008.

Con decreto n. 41938 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Imit S.p.a., con sede in Milano (Milano), unità di Arcore (Milano), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 41939 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Iper S.r.l., con sede in Caltanissetta (Caltanissetta), unità di Agrigento (Agrigento), Caltanissetta (Caltanissetta), Campobello di Licata (Agrigento), Canicati (Agrigento), Favara (Agrigento), Porto Empedocle (Agrigento), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 2 marzo 2008.

Con decreto n. 41940 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Janus Mensa S.r.l., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (via Dante) (Ancona), Fabriano (via Grandi) (Ancona), per il periodo daI 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2008.

Con decreto n. 41941 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Gragnanese S.r.l., con sede in Gragnano Trebbiense (Piacenza), unità di Gragnano Trebbiense (Piacenza), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 41942 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lear Corporation Italia S.p.a., con sede in Torino (Torino), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 41943 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mediterranea Motori S.r.l. con sede in Caltanissetta (Caltanissetta), unità di Caltanissetta (Caltanissetta), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41944 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pozzo Gros Monti editore S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2008.

Con decreto n. 41945 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Seal Electronic S.r.l., con sede in Trecate (Novara), unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 18 giugno 2007 al 17 giugno 2008.

Con decreto n. 41946 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Servizi turistici S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli e Parma, per il periodo dal 20 dicembre 2006 al 19 dicembre 2007.

Con decreto n. 41947 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Solvay Chimica Bussi S.p.a., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), unità di Bussi sul Tirino (Pescara), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 41948 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Supermercati S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Ribera (Agrigento), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 2 marzo 2008.

Con decreto n. 41949 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della I.V.R.I. - Istituti di vigilanza riuniti d'Italia S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41950 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Alcoa trasformazioni poi Italestrusi ora Sapa profili S.r.l., con sede in Portoscuso (Cagliari), ora Milano, unità di Priverno (Latina), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2008.

Con decreto n. 41951 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Trirena societa in accomandita semplice, con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dall'11 giugno 2007 al 10 giugno 2009.

Con decreto n. 41952 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Framec S.p.a., con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria), unità di Occimiano (Alessandria), San Giorgio Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 30 gennaio 2007 al 29 gennaio 2008.

Con decreto n. 41953 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Redax S.r.l., con sede in Mirandola (Modena), unità di Trapani, per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2009.

Con decreto n. 41954 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vifram S.r.l., con sede in Putignano (Bari), unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41955 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della B.T.R. Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

Con decreto n. 41956 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della De Masi S.p.a., con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), unità di Rizziconi (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41957 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Patriciello Cablaggi S.r.l., con sede in Afragola (Napoli), unità di San Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 41958 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Matteazzi S.r.l., con sede in Noale (Venezia), unità di Noale (Venezia), per il periodo dal 10 aprile 2007 al 6 aprile 2008.

Con decreto n. 41959 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Agla S.r.l., con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino) e Sant'Ambrogio di Torino (Torino), per il periodo dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2007.

Con decreto n. 41960 del 29 ottobre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Myrto S.r.l., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

07A10526

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Oignon Doux des Cévennes» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 270 del 13 novembre 2007, la domanda di registrazione per la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'Association de Défense de l'Oignon Doux des Cévennes- (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, cipolla, denominato «Oignon Doux des Cévennes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10466

Domanda di registrazione della denominazione «Œufs de Loué» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 282 del 24 novembre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Syndacat des Vollailes Fermières de Loué (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli altri prodotti di origine animale, uova, denominato «Œufs de Loué».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10467

Domanda di registrazione della denominazione «Jihočeská Niva», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 278 del 21 novembre 2007, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Madeta a.s. (Repubblica Ceca), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria formaggi, denominato «Jihoeská Niva».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10472

Proposta di riconoscimento della denominazione «Peperoncino di Calabria» come Indicazione Geografica Protetta

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Peperoncino di Calabria» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dall'Associazione produttori di peperoncino di Calabria con sede c/o UnionCamere, via delle Nazioni n. 24 - 88046 Lamezia Terme (Catanzaro), acquisito anche il parere della Regione Calabria, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PEPERONCINO DI CALABRIA

Art. 1.

Denominazione

La Indicazione Geografica Protetta «Peperoncino di Calabria» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Peperoncino di Calabria» designa esclusivamente i frutti freschi o essiccati, interi o macinati, del peperone «Capsicum annuum L.», appartenenti alle seguenti varietà (tra parentesi sono indicate le denominazioni popolari o dialettali):

Capsicum ahbreviatum (Naso di cane);

Capsicum acuminatum (Guglia, Spingoletta);

Capsicum fasciculatum (Sigaretta);

Capsicum caerasiferum (Ceraso, Cerasella, Cerasiello);

e loro *ecotipi locali*.

Il «Peperoncino di Calabria» deve avere le seguenti caratteristiche, sia per il prodotto intero fresco che essiccato;

2.1. Caratteristiche fisiche dei frutti

Forma:

□ conica per il «Capsicum abbreviatum « (Naso di cane);

□ conica allungata, leggermente ricurva per il «Capsicum acuminatum» (Guglia, Spingoletta);

□ diritta e sottile per il «Capsicum fasciculatum» (Sigaretta);

□ tonda, simile a quella delle ciliegie per il «Capsicum caerasiferum» (Ceraso, Cerasella, Cerasiello).

2.2. Caratteristiche chimiche

Grado di piccantezza: minimo 10.000 SHU;

Umidità : compresa tra 8 e 12% per il prodotto essiccato intero;

compresa tra 4 e 12% per il prodotto essiccato macinato.

2.2. Caratteristiche organolettiche.

Colore: per il prodotto fresco: verde o rosso intenso e colorazioni intermedie;

per il prodotto essiccato intero: rosso intenso;

per il prodotto essiccato macinato: rosso con parti gialle per il prodotto con seme o rosso intenso per il prodotto senza seme;

per il prodotto essiccato in polvere: rosso con parti aranciate per il prodotto con seme o rosso intenso per il prodotto senza seme.

Polpa (per il solo prodotto fresco): compatta, omogenea, consistente e croccante.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Peperoncino di Calabria» è rappresentata dal territorio della regione Calabria.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output . In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Preparazione del terreno

Gli appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione del «Peperoncino di Calabria» devono essere sottoposti ad una lavorazione preventiva tale da salvaguardare la struttura del terreno. La coltivazione può avvenire a pieno campo o in tunnel protettivi freddi.

5.2. Rotazione colturale

La coltivazione del peperoncino deve essere effettuata su terreni a rotazione almeno triennale oppure biennale con sovescio intercalare.

5.3 Tecnica di coltivazione

5.3.1 *Trapianto*

Il materiale di propagazione è rappresentato da piantine, preventivamente preparate in semenzai o in contenitori alveolari.

Le piantine devono essere messe a dimora a fila singola oppure a file binate con una densità massima di 40.000 piantine/ha.

L'epoca del trapianto è compresa tra i mesi di aprile e giugno.

Le piantine adatte al trapianto devono essere virus esenti, uniformemente sviluppate, robuste, sane e avere sviluppato almeno 7 foglie vere.

5.3.2 *Concimazione*

Il quantitativo massimo di azoto non deve superare i 50 Kg/ha.

5.3.3 *Controllo delle infestanti*

La lotta alle erbe infestanti viene eseguita esclusivamente con pacciamatura e/o con l'impiego di mezzi meccanici o manuali.

5.3.4 *Raccolta*

La raccolta del «Peperoncino di Calabria» è manuale e avviene nel periodo compreso tra i mesi di maggio e dicembre.

Per garantire la preservazione delle caratteristiche organolettiche: piccantezza e croccantezza legate alle particolare condizioni climatiche e soprattutto alle basse percentuali di umidità e per evitare l'utilizzo di additivi conservanti che minerebbero queste caratteristiche è necessario che il condizionamento sia realizzato tempestivamente nell'area di produzione.

5.4 Metodo di essiccazione

Le bacche destinate alla trasformazione in prodotto essiccato, preventivamente lavate e selezionate, sono sottoposte, ai seguenti processi di essiccazione:

1) «Peperoncino di Calabria» in collane. Le bacche fresche vengono disposte in caratteristiche collane di lunghezza compresa fra i 50 e i 120 cm formate dalla legatura in serie dei peduncoli con lo spago ed appesi in locali protetti, asciutti e con buona aerazione naturale o forzata, fino a quando il tenore di umidità non abbia raggiunto i valori di cui al precedente punto 2.2.

2) «Peperoncino di Calabria» macinato o in polvere. Le bacche fresche vengono stese su reti in locali protetti, asciutti e con buona aerazione naturale o forzata e sottoposte ad una prima asciugatura per un periodo di tempo compreso tra i dieci e i quindici giorni. Successivamente viene ultimata l'essiccazione in forno ad una temperatura non superiore a 4 °C fino a quando il tenore di umidità non abbia raggiunto i valori di cui al precedente punto 2.2.

Ad essiccazione ultimata, le bacche, con o senza semi, vengono macinate o ridotte in polvere e poste sotto vuoto entro un'ora dalla fine della macinazione per evitare, data la sua elevata igroscopicità, l'assorbimento di umidità dall'ambiente con conseguente formazione di muffa.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il legame del prodotto con il territorio è dimostrato da numerose testimonianze storiche.

Il primo riferimento preciso sull'utilizzo del «Peperoncino di Calabria» si ritrova nel *Medicinalium iuxta propria principia* (1635) di Tommaso Campanella, filosofo domenicano di origini calabresi vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Nella sua opera Campanella definisce il peperoncino «*piper rubrum indicum*» e gli dedica un ampio spazio in quanto lo considera salutare per la cura del corpo.

La presenza fissa del «Peperoncino di Calabria» è confermata anche dalla Statistica Murattiana del 1811. Nella sezione dedicata alla «Caccia, pesca ed economia rurale» della Calabria, l'indagine riporta le tecniche in uso per conservare la carne distinguendo, chiaramente, «la manifattura dei popolani che usano sale e peperoncino ...i».

Nella seconda metà dell'Ottocento il giornalista e scrittore calabrese Vincenzo Padula riporta nel suo fondamentale testo «Calabria prima e dopo l'Unità», che il peperoncino veniva soprannominato il «lardo della povera gente» per il largo consumo nell'alimentazione nonché come merce di scambio per il popolo in un regime di baratto («il popolo non vede mai denaro: è pagato con fichi di scarto e peparoli»).

Agli inizi del 1900 il peperoncino è considerato alimento fondamentale dell'intera Calabria. Il prete calabrese Lorenzo Galasso, nella sua opera «Arabi e beduini d'Italia», segnala, a proposito delle abitudini alimentari degli abitanti di Mileto, che il loro pasto consisteva in «pane nero e duro, erbe selvatiche, peperoni, cipolle, agli, che mangiano avidamente e sono fortunati quando ne hanno».

Ancora negli anni 50 del secolo scorso in alcune zone della Calabria il peperoncino rappresentava l'unico condimento nei pasti frugali della povera gente . In una nota di viaggio del 1958 lo scrittore calabrese Corrado Alvaro segnala che nei mercati locali erano venduti «certi pesci colore acciaio conservati sotto una polvere di pepe rosso».

V. Teti, autore della fondamentale «Storia del peperoncino», nel dedicare centinaia di pagine al legame di questo prodotto con la Calabria, utilizza l'espressione «calabresissimo peperoncino».

È altresì importante notare come la denominazione «Peperoncino di Calabria» sia indicata non solo nel linguaggio comune e nelle transazioni commerciali ma anche nella letteratura scientifica (Siviero e altri, Informatore agrario n. 46/2004).

Una delle caratteristiche principali del «Peperoncino di Calabria» è la sua elevata piccantezza.La letteratura scientifica è concorde nell'affermare che alcuni fattori climatici esercitano una influenza determinante su questa piccantezza. Tra questi sono da annoverare principalmente la temperatura elevata, lo stress idrico e il basso tenore di umidità ambientale.

Al riguardo, si può agevolmente constatare come il peperoncino piccante abbia trovato in Calabria le condizioni migliori per il suo sviluppo. Il clima della regione è classificato dai climatologi come di tipo «0» o marittimo, in quanto presenta un intervallo molto contenuto di variabilità tra la temperatura media del mese più caldo e quella del mese più freddo. In particolare, in Calabria si riscontra un dato medio annuale di eliofania considerevole al quale si associa un valore di radiazione globale altrettanto significativo, con punte per entrambi i parametri notevolmente più alti e nei mesi estivi allorché la coltura è in pieno svolgimento. Tanto l'eliofania che la radiazione globale condizionano la temperatura dell'aria, i cui valori medi annuali, quali possono desumersi dall'andamento abbastanza regolare delle isoterme che vanno dai 10º gradi C delle zone montane ai 18º gradi C delle zone marine, rimangono piuttosto elevati.

Inoltre, sia la distribuzione pluviometrica che l'umidità relativa appaiono concentrate nei mesi da novembre a marzo, quando la coltura non è ancora presente o è al termine.

È da aggiungere che le gelate tardive sono rarissime, mentre le ondate di calore intenso, che comportano aumenti persistenti di temperatura al di sopra dell'usuale media mensile sono periodicamente riscontrabili in determinate località.

Tali condizioni nel loro insieme favoriscono la coltura del «Peperoncino di Calabria» consentendogli di assumere quelle speciali qualità organolettiche che lo rendono unico. Le attività legate alla coltivazione del peperoncino hanno segnato non solo l'economia locale ma anche l'aspetto delle case rurali e di quelle dei piccoli paesi nelle campagne calabresi, dove non esiste abitazione che non abbia una treccia di peperoncini appesa alle porte e alle finestre per consentirne l'essiccazione e averne una scorta sempre a portata di mano.

Il «Peperoncino di Calabria» è prodotto in aziende agricole di dimensione medio-piccola, che utilizzano quasi esclusivamente manodopera familiare.

Ciò ha consentito un uso inalterato di tecniche costanti, ha garantito una continuità nella tradizione, ha evidenziato una specializzazione professionale rimasta inevitabilmente legata a risorse umane difficilmente reperibili in altri contesti territoriali. Le competenze specialistiche risultano particolarmente importanti laddove si riscontra l'intervento della manualità: dalla coltivazione della pianta, alla raccolta delle bacche, fino alle operazioni di essiccazione, di intreccio e confezionamento del prodotto.

Il prodotto evidenzia un legame culturale con il territorio attraverso la sua presenza in molte fiere e sagre locali. Tra queste si segnala il «Festival del peperoncino», organizzato a Diamante dalla «Accademia del peperoncino» nei primi giorni di settembre: La manifestazione, finalizzata alla promozione del peperoncino, ha acquistato ormai fama internazionale e attira ogni anno una larghissima partecipazione di pubblico e di specialisti. Il festival rappresenta anche la più rinomata occasione per la degustazione del prodotto.

Un «Museo del peperoncino», creato a Maierà, contribuisce a dare rinomanza al «Peperoncino di Calabria».

Molte sono inoltre le preparazioni che vedono il «Peperoncino di Calabria» come ingrediente fondamentale e che moltiplicano la sua già indiscussa reputazione. Preparazionie di conserve ittiche: acciughe e sarde al peperoncino, rosamarina o sardella; di salumi:salsiccia, soppressala, pancetta, capocollo, salato, nduja.

Il «Peperoncino di Calabria» entra prepotentemente nella cucina del territorio, improntandone la caratterizzazione di fondo. Sono almeno un centinaio i piatti tipici nei quali il prodotto è ingrediente fondamentale, dai primi : il morseddu, la licurdia, la zuppa di cipuddizze, i cannaruozzoli, i fusilli alla silana, ecc.;), ai secondi : la carne incantarata, i frittuli, le mazzacorde, l'agnello con i muscari, lo spezzatino di capra, il capretto alla calabrese ecc.; ai contorni : le olive fritte, le olive ammaccate, la chiculliata, l'insalata di alici crude o i cavoli con patate schiacciate;). A Diamante viene da anni servito anche un «gelato al peperoncino». Il profondo radicamento del «Peperoncino di Calabria» nella cultura alimentare del territorio si può percepire, infine, dalla singolare quanto diffusa usanza di tenere disponibile sulla tavola una manciata di peperoncini da aggiungere con disinvoltura alle pietanze più disparate. Tutto questo ha fatto dire a V. Teti che «è raro trovare un piatto, fresco o conservato [...] in cui non appaia, in dose moderata o esagerata il peperoncino fresco o essiccato e poi macinato. La tipicità alimentare calabrese è impensabile senza l'uso del peperoncino».

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CEE 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Peperoncino di Calabria» deve essere immesso al consumo in confezioni sigillate secondo le seguenti modalità:

◇ fresco: in contenitori di legno o di cartone oppure in vaschette di materiale plastico forato di peso fino a 2 kg;

◇ essiccato: in «collane» di lunghezza compresa tra 50 e 120 cm collocate in contenitori di cartone mono o pluriprodotto fino al peso complessivo di 5 Kg; macinato o in polvere in contenitori di vetro, cartone o materiale plastico di peso compreso tra 2 gr e 5 kg.

Sull'etichetta, apposta sulla confezione e sul cartellino legato al filo della «collana», compaiano, a caratteri chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni della regolamentazione comunitaria) nonché alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

- «Peperoncino di Calabria» eventualmente con la traduzione in altre lingue, seguita, per esteso o in acronimo (IGP), dalla espressione traducibile «Indicazione di Origine Protetta»;

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice, dell'impianto di trasformazione e confezionamento;

- il logo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo rappresenta il profilo geografico stilizzato dell'Italia nel quale è stato sostituito il profilo della regione Calabria con una riproduzione anch'essa stilizzata del peperoncino di Calabria. Intorno a questa figura è riportata una fascia circolare con la scritta in caratteri book *antiqua* «Peperoncino di Calabria I.G.P.» chiusa in un cerchio.

I colori del logo, riproducibile anche in bianco e nero, sono il rosso (C 0M 100Y100K0 - pantone Red 032 C) per peperoncino stilizzato; il nero (C100M100Y100K100 - pantone Black 6 C) per la scritta; il verde (C85M0y100K55-pantone 7483 C) per il cerchio che racchiude la fascia circolare, il profilo che delimita il contorno dell'Italia e il picciolo del peperoncino; ed il giallo (C0M10Y35K0-pantone 810 C) per la fascia circolare e l'interno del profilo dell'Italia.

Il logo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

Il limite massimo di riduzione del logo è di cm 1,0.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il «Peperoncino di Calabria» IGP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- il «Peperoncino di Calabria» IGP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

- gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della IGP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in quanto Autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.

07A10431

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso pubblico di avvio della consultazione su «Linee guida per i trattamenti di dati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali».

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la deliberazione adottata il 29 novembre 2007, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data recante «Linee guida per i trattamenti di dati nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali», pubblicato, unitamente alla citata deliberazione, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di società farmaceutiche e organizzazioni di ricerca che operano nel settore della sperimentazione, nonché di strutture ospedaliere o universitarie e istituti pubblici o privati autorizzati, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e associazioni di pazienti interessati, di comitati etici, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e della Conferenza Stato-regioni.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro il 15 febbraio 2008, all'indirizzo dell'Autorità di piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica sperimentazionefarmaci@garanteprivacy.it.

Una sintesi delle risultanze della consultazione sarà pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Le osservazioni e i commenti inviati dai soggetti che partecipano alla consultazione non vincolano il Garante rispetto alle successive determinazioni.

07A10555

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-291) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.